



CONTRATTO D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE COLLETTIVA DELLA SCUOLA SUPERIORE
SANT'ANNA
CIG: 8386042CC5

Tra

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna con sede in Pisa, P.za Martiri della Libertà, n.33, C.F.93008800505 e P.IVA 01118840501, in persona del **Direttore Generale Dott.ssa Alessia Macchia**, C.F. MCCLSS70P58G702I, in forza del disposto di cui all'art.51, c.3, del "Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità", (*di seguito anche solamente Scuola o Stazione Appaltante*)

e

Vivenda S.p.A., con sede legale in Roma – Via Francesco Antolisei 25, Partita I.V.A. e codice fiscale n.07864721001, rappresentata legalmente ai fini del presente contratto dal Dott. Giorgio Federici, nato a Jesi (AN) il 8/09/1958 C.F. FDRGRG58S08E388E, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della surrichiamata società (*di seguito anche solamente Vivenda o Appaltatore*),
di seguito definite anche congiuntamente **Parti** e singolarmente **Parte**,

premesso che

- a) in data 20 ottobre 2017 a seguito di gara aperta di rilievo comunitario veniva sottoscritto tra le parti contratto (Rep. n. 213/2017), con il quale la Scuola affidava il servizio di Ristorazione collettiva a Vivenda S.p.A., con facoltà per la Scuola di ripetizione di servizio analogo con lo stesso operatore economico per un massimo di ulteriori tre anni, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
- b) con Delibera n. 172 del 30/06/2020 il Consiglio di Amministrazione, valutati i presupposti di diritto e di merito rispetto alla trattativa in corso, approvava la ripetizione del servizio di Ristorazione collettiva della Scuola a favore di Vivenda S.p.A. per il triennio 1° agosto 2020 – 31 luglio 2023, ai dell'art.



63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dava mandato al Direttore Generale, ai fini dell'aggiudicazione e della stipula del nuovo contratto, di completare la fase negoziale sulla base dei presupposti delineati nella delibera stessa;

- c) A seguito della trattativa intercorsa con Vivenda S.p.A., con Provvedimento del Direttore Generale n. 240 del 28 luglio 2020 veniva disposto l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, alla società Vivenda S.p.A., con sede in Roma 00173, Via F. Antolisei 25, per il triennio 1 agosto 2020 – 31 luglio 2023, per i seguenti prezzi unitari, oltre IVA di legge:
- prima colazione (per allievi ordinari), € 2,75
 - pranzo e cena completi, € 6,16
 - pranzo e cena ridotti, € 4,07;
- d) il 29 luglio 2020 le Parti sottoscrivevano verbale di avvio esecuzione del servizio di ristorazione collettiva della Scuola, a far data dal 01/08/2020, sotto riserva di legge,
- e) hanno avuto esito positivo tutti i controlli di legge sulle dichiarazioni rese da Vivenda S.p.A.;
- f) l'Appaltatore, con la firma del presente atto, dichiara di accettare, senza condizione o alcuna riserva, i documenti ivi richiamati e gli eventuali allegati al Contratto;
- g) al Contratto si applica la disciplina dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- h) Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 è il Dott. Mario Toscano;

Tanto premesso, le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO e STIPULANO

quanto segue:

Art.1 – Premesse e allegati

1.1. Le Premesse e gli allegati, nonché l'ulteriore documentazione di seguito elencata o che sarà successivamente acquisita in adempimento degli obblighi del Contratto e/o delle disposizioni normative, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, e ne costituiscono condizione essenziale anche se non



materialmente allegati. In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto: a) le dichiarazioni rese da Vivenda S.p.A. all'atto della partecipazione alla procedura; b) garanzie fidejussorie o in altra forma ammessa dall'art.103 del D.Lgs.50/2016; c) il DUVRI sottoscritto contestualmente al presente contratto; d) Verbale di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza del servizio di Ristorazione Collettiva; e) il documento di Sintesi delle condizioni integrative per l'affidamento della ripetizione del servizio di Ristorazione Collettiva della Scuola Superiore Sant'Anna; f) il contratto (Rep. n. 213/2017), sottoscritto dalle Parti in data 20 ottobre 2017, il Capitolato di Gestione posto a base del suddetto contratto, con tutti i suoi allegati e i correlati documenti di gestione prescritti predisposti da Vivenda, che qui si ritengono per continuità tuttora validi.

1.2. In caso di discordanza tra due o più documenti prevale quanto previsto nel presente Contratto.

1.3. Qualora uno stesso documento contrattuale prescriva prestazioni discordanti, l'Appaltatore adempirà eseguendo la prestazione indicata dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Art.2 – Oggetto del Contratto

2.1. Oggetto del Contratto è l'affidamento alla Società Vivenda S.p.A. della gestione del servizio di Ristorazione Collettiva della Scuola, così come descritto nel Contratto Rep. 213/2017 e allegati ed esplicitamente modificato, secondo quanto concordato tra le parti e sintetizzato nell'Allegato al presente contratto denominato "Sintesi delle condizioni integrative per l'affidamento della ripetizione del servizio di Ristorazione Collettiva della Scuola Superiore Sant'Anna"; altresì il servizio deve garantire la preparazione e l'erogazione in sicurezza anche di menu speciali per utenti affetti da patologie/intolleranze, utilizzando gli spazi e le attrezzature specificamente predisposte dalla Scuola.

Le Parti concordano di mantenere ferme ed applicare le restanti prescrizioni di cui al contratto 20/10/2017 (Rep. N. 213/2017), e quanto specificato nel succitato Capitolato di gestione, fatte salve le eventuali diverse condizioni disciplinate nel presente atto.



È compresa nell'affidamento ogni prestazione connessa e necessaria a garantire il corretto svolgimento del servizio.

2.3. L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali a regola d'arte ed usando la migliore diligenza professionale, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi e della qualità, oltre che della sicurezza e della salute degli utenti del servizio, in considerazione delle indicazioni impartite dalla Scuola e dei fini d'interesse pubblico della stessa; si impegna altresì a non apportare variazioni al servizio offerto senza la preventiva approvazione di quest'ultima.

2.4. Il Fornitore indica quale Responsabile dell'appalto in oggetto, nella veste di Key Account Manager, il Dott. Massimiliano Leoni e, tra il personale destinato stabilmente in loco all'esecuzione dei servizi, indica quale Coordinatore, nella veste di Product Manger, il Sig. Maurizio del Torto.

Art.3 – Durata

3.1. Il presente contratto avente ad oggetto il servizio di Ristorazione Collettiva decorre dal 1° agosto 2020 e termina il 31 luglio 2023.

3.2. Qualora cause di forza maggiore ne impedissero il regolare svolgimento, il termine di scadenza verrà prorogato di un periodo di tempo uguale a quello dell'interruzione dovuta a tali cause.

Art.4 – Corrispettivi, termini e modalità di pagamento

4.1. I pasti relativi al Servizio di Ristorazione Base verranno pagati in ragione di quelli consumati, ai seguenti prezzi unitari: Euro 6,16 per il pasto intero, Euro 4,07 per il pasto ridotto, Euro 2,75 per le colazioni, oltre Iva di legge.

4.2. Il prezzo unitario della prima colazione, del pranzo e della cena, potrà essere aggiornato a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto, e specificamente dal 1° settembre 2021. È onere della parte interessata inoltrare all'altro contraente istanza di variazione del prezzo, che dovrà pervenire entro il 30 settembre, accompagnata dai relativi, oggettivi e documentati elementi giustificativi. L'eventuale aggiornamento decorre dal 1° settembre di ciascun anno per il servizio che verrà reso successivamente a tale data, fermo restando la relativa accettazione da parte del contraente che riceve l'istanza. Nel caso non sia prodotto riscontro negativo entro 60 giorni dalla ricezione, oppure non sia



richiesta integrazione della documentazione allegata all'istanza, quest'ultima si ritiene accettata.

4.3. I pasti relativi al Servizio di Ristorazione Base verranno pagati in ragione di quelli consumati mensilmente in base ai prezzi unitari di cui al precedente comma 4.1, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.2.

La fattura dovrà essere unica e dovrà ripartire chiaramente le voci di spesa indicando il numero dei pasti mensile per ciascuna tipologia (colazione, pranzo intero o ridotto, cena intera o ridotta).

4.4. La fattura potrà essere emessa solo a consuntivo dei pasti mensili erogati e verificati in contraddittorio con la Stazione Appaltante e dovrà essere intestata alla Scuola Superiore Sant'Anna, Piazza Martiri della Libertà n. 33 – 56127, Pisa. Saranno accettati solo regolari documenti contabili conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla fatturazione elettronica e allo split payment. Il “codice ufficio” a cui indirizzare le fatture elettroniche è **8PF05I**.

4.5. Il pagamento verrà disposto in base al documento contabile regolare pervenuto, in un termine non superiore a 30 (trenta) giorni, e fermo restando l'esito positivo della regolarità fiscale e contributiva, ai sensi di legge.

4.6. Il pagamento avverrà mediante bonifico sul conto corrente unico dedicato, indicato dall'Appaltatore ai sensi della L.136/10.

4.7. Per eventuali ritardi nel pagamento determinato da cause imputabili all'Appaltatore, o dal mancato riscontro tempestivo da parte dei sistemi informativi deputati ai controlli fiscali e contributivi, questi non potrà richiedere danni o interessi.

4.8. Qualora sia rilevata un'inadempienza contributiva ai sensi dell'art.30, c.5 del D.Lgs.50/2016, o fiscale ai sensi dell'art.48-bis D.P.R. n.602/73 e s.m.i., la Scuola dedurrà dai crediti dell'Appaltatore, il quale non potrà sospendere le proprie prestazioni, l'importo corrispondente all'inadempienza, effettuando il versamento direttamente agli enti previdenziali, assicurativi o fiscali

Art.5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

5.1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136/2010 e s.m.i. e, in particolare: a) si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai dati forniti, identificativi



del conto corrente dedicato, ai sensi del c.7 dell'art.3 della citata L.136/2010; b) si obbliga ad inserire in eventuali contratti sottoscritti con i propri subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla citata L. 136/2010; c) si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte di cui al precedente punto sub b) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

5.2. Ai fini degli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i., il CIG è G: 8386042CC5.

Art. 6 - Inadempienze, penali e risoluzione del contratto

6.1. Salvo il diritto della Stazione Appaltante di risolvere il contratto, il mancato rispetto dei termini contrattuali di esecuzione dell'appalto determina un danno all'interesse pubblico che tali prestazioni sono destinate a soddisfare e pertanto per ogni ritardo o difformità nell'adempimento degli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante ha facoltà di applicare una penale il cui ammontare è fissato in relazione alla gravità degli inadempimenti, secondo i quattro differenti livelli definiti dall'art. 19 del Capitolato di gestione. Il quarto livello deve ritenersi integrato con riferimento ad eventuali casi di inadempienze che determinino danni o comunque disturbi accertati ad utenti che fruiscano di diete speciali, come previste al precedente art. 2.1.

6.2. Nell'applicazione delle penali, resta salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito in conseguenza dell'inadempimento.

6.3. Per ogni inadempimento, prima di procedere all'applicazione della penale o alla risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha l'obbligo di richiedere e di valutare le ragioni del mancato adempimento dell'Aggiudicatario.

Art. 7. Recesso dal contratto

7.1. L'Amministrazione ha facoltà di recedere in ogni momento dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compresa la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 20 giorni.



7.2. Ferme restando le previsioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, in tal caso l'Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria.

7.3. E' fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dal contratto.

Art. 8 - Garanzia definitiva e obblighi assicurativi

9.1. A garanzia degli impegni assunti con il Contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha costituito quale "garanzia definitiva" ai sensi dell'art.103 c.1 del D.Lgs.50/2016 la cauzione per € 76.527,41 (settantaseimilacinquecentoventisette/41) attraverso la polizza n. 370662535 (Appendice n. 1) rilasciata dalla compagnia assicurativa Generali Italia S.p.A., Agenzia di Roma, in data 22 /12/2020.

8.2. L'Appaltatore concede ampia facoltà di utilizzare detta cauzione, in tutto o in parte, nel caso di inosservanza degli obblighi assunti con il Contratto, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione.

8.3. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, compresi i casi espressamente elencati al successivo art. 16 - Risoluzione, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, come meglio specificato all'art 103 c. 1 del Codice.

8.4. Ai sensi dell'art. 18 del Capitolato di gestione, l'Affidatario ha stipulato una polizza assicurativa n. 249442113 con Generali Italia S.p.A. a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto, per qualsiasi danno che l'aggiudicatario possa arrecare alla Scuola, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da tossinfezione alimentare, da trattamento dei dati personali, ecc.

8.5. L'Appaltatore assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di programmi, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore. Ha pertanto l'obbligo di tenere indenne la Scuola da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per violazione di diritti d'autore, di marchio o



brevetto, comunque connesse alle prestazioni contrattuali.

Art. 9 – Modifiche del Contratto

9.1. Sono ammesse le modifiche al Contratto nei casi e secondo le modalità previste dall'art.106 del D.Lgs. 50/2016.

9.2. Ogni modifica o integrazione al Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente sottoscritto da entrambe le Parti nelle stesse forme del Contratto.

Art.10– Tutela dei lavoratori e sicurezza

10.1. L'Appaltatore è responsabile dell'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal Contratto e assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni; risponde altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo alla Scuola o a terzi, per colpa o negligenza di personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

10.2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; è tenuto inoltre ad ottemperare a tutte le misure di prevenzione stabilite dal DUVRI e ad osservare le indicazioni impartite dal Servizio Prevenzione e Protezione della Scuola che effettua le opportune valutazioni in termini di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n.81 del 2008 per le attività che si svolgono all'interno dei luoghi di lavoro della Scuola.

Art.11 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

11.1. A pena di nullità, ai sensi dell'art.105 c. 1 del D.lgs. 50/2016, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art.106 c. 1 lett. d). In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte della Stazione Appaltante al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

11.2. La cessione del credito derivante dal Contratto è regolata dall'articolo 106 c.13 del D.lgs. 50/2016 e dalla legge 21 febbraio 1991, n.52.

11.3. La notifica alla Stazione Appaltante dell'eventuale cessione del credito deve avvenire, pena la non opponibilità della stessa alla Stazione Appaltante, a



mezzo PEC.

Art. 12 - Risoluzione

12.1. Per la risoluzione del Contratto trova applicazione l'art.108 del D.lgs.50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. Parimenti è possibile procedere a risoluzione nei casi previsti dal Capitolato di gestione.

12.2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni, al verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi: **a)** inadempimento degli obblighi in tema di prevenzione degli infortuni e assicurazioni obbligatorie del personale, in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in particolare del D.lgs. 81/2008 ovvero degli ordini impartiti a tal fine dal DEC o dal responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Scuola di cui al precedente art. 12; **b)** mancata integrazione e perdita di efficacia della Cauzione definitiva; **c)** cessione del Contratto da parte dell'Appaltatore in violazione delle previsioni del D.lgs.50/2016; **d)** esecuzione di transazioni in violazione delle previsioni di cui alla L. 136/2010, che prevedono la risoluzione del contratto; **e)** violazione degli obblighi in tema di protezione dei dati personali e riservatezza di cui all'art. 17 del contratto; **e)** nei casi espressamente disciplinati dal Capitolato di gestione.

12.3 Nei casi sopra citati, il contratto si intenderà risolto di diritto a far data dalla ricezione da parte dell'Appaltatore della relativa comunicazione trasmessa a mezzo PEC.

Art.13 - Invalidità parziale

13.1. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni del Contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. È comunque convenuto che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale pattuizione invalida od inefficace con altra valida ed efficace che rispetti, quanto più possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

Art.14 - Tutela dei dati personali e obblighi di Riservatezza

14.1. Ai sensi e per gli effetti della normativa europea e nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 e D.Lgs.196/2003),



in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal contratto, l'Appaltatore è qualificato "Titolare" dei dati personali e sensibili di cui dovesse venire a conoscenza. L'Appaltatore garantisce, anche per quanto riguarda i propri collaboratori, dipendenti e professionisti designati che i dati, i documenti e le informazioni personali, di natura amministrativa, tecnica, progettuale e generale di cui essa verrà a conoscenza durante l'esecuzione del contratto o in ogni caso per effetto dell'affidamento stesso, saranno tenuti strettamente riservati e non potranno essere, senza il preventivo consenso scritto della Scuola, in alcun modo utilizzati o divulgati per nessun proposito che non sia strettamente connesso all'espletamento delle prestazioni previste dal contratto, ad eccezione delle informazioni di dominio pubblico.

14.2. L'Appaltatore si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati trasmessi, conservati o comunque trattati in relazione alle attività oggetto del presente Appalto.

14.3. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle prescrizioni del presente articolo, la Scuola ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Scuola o a terzi.

Art.15 – Controversie e Foro competente

15.1. Le Parti si impegnano a dirimere amichevolmente eventuali controversie scaturenti dal Contratto; in caso di esito negativo, per tutte le controversie derivanti dal contratto o in qualsiasi modo connesse al contratto, è competente esclusivamente il Foro di Pisa.

Art.16– Osservanza della normativa anti-corruzione

16.1. L'Appaltatore, in conformità alla normativa per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (L.190/2012) ed al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), ferme restando le conseguenze ivi previste, ai fini della sottoscrizione ed esecuzione del Contratto, dichiara: **a)** di non avere concluso contratti di lavoro



subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti della Scuola, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Scuola nei confronti del medesimo Appaltatore; **b)** di aver preso visione e di rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in base anche alla regolamentazione interna alla Scuola, disponibile al seguente indirizzo internet http://www.santannapisa.it/sites/default/files/Codice_di_comportamento.pdf.

Art. 17 – Rapporti tra le Parti, comunicazioni e notifiche

17.1. Le Parti si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal Contratto.

17.2. La Scuola dichiara di aver individuato quale Direttore dell'Esecuzione dott.ssa Giulia Dell'Antico - Responsabile della U.O. Gestione tecnica Infrastrutture e Servizi dell'Area Tecnica della Scuola Superiore Sant'Anna, con la funzione di rappresentante della Scuola nei confronti dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione del presente contratto, anche per quanto riguarda il dovuto coordinamento con l'Ing. Alessandro Innocenti, responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Scuola.

17.3. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali nonché le altre comunicazioni ufficiali sono effettuate tramite posta elettronica certificata indirizzata:

- per la Scuola - Direttore dell'Esecuzione: dott.ssa Giulia Dell'Antico presso U.O. Gestione tecnica Infrastrutture e Servizi dell'Area Tecnica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa - posta elettronica certificata: protocollo@sssup.legalmailpa.it;

- per Vivenda S.p.A. – dott. Massimiliano Leoni - posta elettronica certificata: vivendaspa@pec.it.

Art.18 - Spese di contratto, imposte e tasse

18.1. Il Contratto è soggetto alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di bollo, ai sensi del DPR n.633/72 e del DPR n.642/72 e loro ss.mm.ii. Il Contratto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.5, c. 2, del DPR n.131/1986. Ogni spesa connessa e dipendente, ed in genere qualsiasi



onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del Contratto, ogni imposta o tassa sono a carico dell'Appaltatore.

Art.19 - Norme Applicabili

19.1 L'affidamento deve essere in tutto conforme alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE ed in Italia o che vengano emanati nel periodo di efficacia del Contratto.

19.2 Si richiamano in particolare: il D.Lgs.50/2016, il D.Lgs.81/2008, il Codice Civile, le norme vigenti in materia di assunzioni, tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori, le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera, le norme in materia di prevenzione mafiosa.

Il Contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art.32, c.14, del D.Lgs.50/2016, è la completa e precisa espressione della volontà delle Parti.

Per Vivenda S.p.A.

(Dott. Giorgio Federici)

Per Scuola Superiore Sant'Anna

(Dott.ssa Alessia Macchia)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile, il Dott. Giorgio Federici nella propria qualità di legale rappresentante della Vivenda S.p.A., apponendo duplice firma sul presente contratto, dichiara di aver letto e di approvare espressamente e specificatamente le condizioni e le previsioni tutte contenute nel presente contratto, in particolare: artt. 4. Corrispettivi, termini e modalità di pagamento; 6. Inadempienze, penali e risoluzione del contratto; 7. Recesso dal contratto; 8. Garanzia definitiva e obblighi assicurativi; 11. Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti; 12. Risoluzione; 15. Controversie e Foro competente; 18. Spese di contratto, imposte e tasse.

Per Vivenda S.p.A.

(Dott. Giorgio Federici)